



# CITTÁ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria –  
= Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO =

P.IVA 00725430805 = C.F. 82001350808

## ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 03 LUGLIO 2024

### **OGGETTO: ORDINANZA PER PULIZIA E SFALCIO STERPAGLIE, PREVENZIONI INCENDI E PERICOLI STRADALI.**

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultano la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Rilevato inoltre che le ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;

Dato atto che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, sia all'interno che all'esterno del centro urbano, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi, per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi causando disagi a persone e animali;

Preso atto che la vegetazione presente su aree adiacenti al tessuto viario urbano ed extraurbano costituisce fonte di disagio e pericolo per la pubblica incolumità derivante dai rischi di caduta e/o incendio;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari e la cui cura deve essere assicurata soprattutto con il sopraggiungere della stagione estiva, in quanto l'alta temperatura potrebbe favorire il rischio di incendi con possibili danni a persone, cose e animali;

Considerato altresì che la mancata tempestiva esecuzione da parte dei proprietari/detentori dei fondi frontisti le strade, di opere di spettanza quali la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, la rimozione immediata delle zolle od altro materiale derivante dalla lavorazione dei campi, pregiudica le condizioni viarie;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla potatura e/o taglio di piante, siepi che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale e che generano situazioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati:

- il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali e vicinali per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

- la potatura le ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, che coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;
- di provvedere alla pulizia periodica dei terreni incolti ed in stato di abbandono con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Dato atto che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino.

Considerato che affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visti gli artt. 891, 892, 893 e 894 del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada), per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata e le fasce di pertinenza;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18 Giugno 1931, n.773;

Vista la Legge 21 Novembre 2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art. 50 c.5 del D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

visto l'art. 54 del D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 255 del D.Lgs n.152 del 03 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

## **ORDINA**

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:

- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora;
- a rimuovere, nel più breve tempo possibile, il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi

causa, al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

- alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono con i loro rami gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale;
- al mantenimento delle aree cortilive, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- di provvedere alla pulizia periodica dei terreni incolti ed in stato di abbandono con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

#### RENDE NOTO

CHE I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune la rimozione delle piante o la potatura delle siepi ed alberi in questione.

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori e intimando in primis, durante la stesura dei verbali di accertamento delle violazioni, l'esecuzione delle opere necessarie per la risoluzione dei problemi riscontrati.

Rosarno, 03/07/2024

*Il Sindaco*

*Dott. Pasquale Cutrì*

